

Prot. n. 6

Spett.le
COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVAc.a. Sig. Sindaco **Avv. Cateno Roberto De Luca**c.a. **Geom. Francesco Pagano** (RUP)

Catania, 25 gennaio 2016

Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione interesse proc. neg. appalto "lavori di manutenzione straordinaria palestra liceo Caminiti-Trimarchi".**Termine presentazione manifestazione interesse: 28 gennaio 2016****Importo: € 266.308,89**

Con riferimento all'avviso in oggetto, rileviamo quanto segue.

Nell'avviso in oggetto (pag. 4), codesto ente appaltante riferisce di aver aderito all'ASMEL quale Centrale Unica di Committenza per l'espletamento delle procedure di gara. A seguito di ciò, nel medesimo avviso s'informa che la ditta concorrente in caso di aggiudicazione, *"si obbliga a corrispondere alla Centrale di Committenza Asmel, il corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite dalla stessa e per l'uso della piattaforma Asmecom, nella misura dell'1,50% dell'importo aggiudicato.*

Si rileva a codesto Comune che l'Autorità Nazionale Anticorruzione con Deliberazione del 30 aprile 2015 n. 32 ha ritenuto che la società consortile Asmel a r.l. *"non può essere inclusa tra i soggetti aggregatori di cui all'art. 9 della legge n. 89/2014, né può considerarsi legittimata ad espletare attività di intermediazione negli acquisti pubblici; ...conseguentemente **sono prive del presupposto di legittimazione le gare poste in essere dalla predetta società consortile Asmel**".*

Nel merito della vicenda giudiziaria riguardante ANAC e Asmel (da ultima l'Ordinanza Cons. di Stato n. 5042/2015), la prima con comunicato del 9 novembre u.s., ha chiarito che con la suddetta Ordinanza, il Consiglio di Stato ha affermato che la sospensione dell'efficacia della Del. n. 32/2015 si riferisce esclusivamente alle procedure di gara in corso e non sulla futura attività amministrativa di Asmel, la quale rimane regolata dalla su citata Deliberazione ANAC n. 32/2015, nelle more della decisione nel merito della controversia.

Pertanto, allo stato dell'arte, si deduce che l'Asmel Consortile S. C. a r.l. non può svolgere l'attività di Centrale di Committenza pubblica ex legge n. 89/2014.

Si auspica che codesto ente appaltante, nel rispetto dei principi di buona amministrazione, valuti al meglio quanto sopra rappresentato.

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

F.to Il Direttore
Giovanni Fragola